

COMUNE DI SALENTO

ART. 01

01. IL COMUNE DI SALENTO E' L'ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA' SALENTINA, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE E SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', IL COMUNE ASSUME IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUE IL RACCORDO FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE, DELLO STATO E DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI.

ART. 02

01. L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI SECONDO I CRITERI DELLA ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, DELLA EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DELL'AZIONE; INOLTRE, PERSEGUE OBIETTIVI DI TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE; ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA': ALLA TUTELA DEI VALORI STORICI E DELLE TRADIZIONI LOCALI;

- ALLA TRATTAZIONE DI TUTTI GLI AFFARI CON IMPARZIALITA' ED OBIETTIVITA';
- AD ASSOCIARE, NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, LA CAPACITA' DI TENER CONTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI E QUELLA DI NON SOTTOVALUTARE LE SITUAZIONI CONCRETE;

- AD INFORMARE GLI AMMINISTRATI ED AIUTARLI A RISOLVERE LE LORO DIFFICOLTA';

- AD AGIRE FIN TANTO CHE E' POSSIBILE SULLA BASE DI CONSULTAZIONI;
- AD ESSERE SEMPRE FAVOREVOLE ED APERTA A RIESAMINARE LE PROPRIE DECISIONI ED A RIVEDERE LA NORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI;

- AD AGIRE CON RAPIDITA';

02. AI FINI DI CUI INNANZI L'AMMINISTRAZIONE FAVORISCE:

A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;

B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 03

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE, SOTTOLINEA E TUTELA LA VOCAZIONE AGRICOLA DELLA COMUNITA' SALENTINA E S'IMPEGNA A SVOLGERE UNA AZIONE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE E POTENZIAMENTO DI IMPIANTI E STRUTTURE ATTI A PERMETTERNE LO SVILUPPO E DI QUANT'ALTRO DOVESSE ESSERE NECESSARIO ALLA BISOGNA.

ART. 04

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUANDO IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SALUBRITA' E ALLA SICUREZZA DELLO AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA, OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI

ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05

01. IL COMUNE DI SALENTO PROMUOVE E COORDINA, CON APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI, STATALI E DELLE NORME

DELLA COMUNITA' EUROPEA, LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO.

ART. 06

PATRONO DEL COMUNE

01. IL PATRONO DEL COMUNE DI SALENTO E' SANTA BARBARA LA CUI RICORRENZA CADE IL GIORNO QUATTRO DICEMBRE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE, SOTTOLINEA E PERPETUA LA TRADIZIONE SECONDO CUI L'ULTIMA DOMENICA DEL MESE DI MAGGIO DI OGNI ANNO E IL VENTINOVE LUGLIO DI OGNI ANNO VENGONO TRIBUTATI, IN SEGNO DI DEVOZIONE E DI RINGRAZIAMENTO, ALLA SANTA PATRONA FESTEGGIAMENTI E PREGHIERE PER AVER DELLA PROTETTO LA POPOLAZIONE DI SALENTO NELLA PRIMA DATA, DI TANTI ANNI FA' DA UN TREMENDO URAGANO E' NEL SECONDO CASO, IL VENTINOVE LUGLIO 1943 DA UN BOMBARDAMENTO AEREO CHE NON EBBE A FARE NESSUNA VITTIMA.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RICONOSCE, SOTTOLINEA E PERPETUA, ALTRESI', LA TRADIZIONE SECONDO CUI NELLA FRAZIONE FASANA LA PRIMA DOMENICA DEL MESE DI AGOSTO VENGONO TRIBUTATI, IN SEGNO DI DEVOZIONE, FESTEGGIAMENTI E PREGHIERE IN ONORE DI SANT'ANTONIO, E ALTRETTANTO AVVIENE NELLA FRAZIONE PALAZZA L'UNDICI AGOSTO IN ONORE DI SANTA CHIARA.

ART. 07

IL TERRITORIO

01. IL COMUNE DI SALENTO SI ESTENDE PER KMQ. 23,22 ; ESSO CONFINA CON I COMUNI DI CASALVELINO, CASTELNUOVO CILENTO, GIOI CILENTO, LUSTRA, OMIGNANO, ORRIA, PERITO, VALLO DELLA LUCANIA.

02. NE FANNO PARTE INTEGRANTE LE FRAZIONI "PALAZZA" E "FASANA".

ART. 08

SEDE DEL COMUNE

01. LA SEDE DEL COMUNE E' LA CASA COMUNALE, SITA IN PIAZZA EUROPA DI SALENTO CAPOLUOGO.

02. PREMesso IN ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO, LE COMMISSIONI ED HANNO SEDE GLI UFFICI BUROCRATICI.

03. SOLO IN VIA ECCEZIONALE, PER ESIGENZE PARTICOLARI, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE RIUNIONI DEGLI ORGANI E DELLE COMMISSIONI IN ALTRA SEDE.

04. E' FATTA SALVA LA PERMANENZA DEGLI UFFICI STACCATI GIA' ESISTENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 09

STELLA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI SALENTO HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA LE CUI CARATTERISTICHE SONO INDICATE NEGLI APPOSITI ATTI DELIBERATIVI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVE MODALITA'.

ART. 10

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO. COMPETENZE: IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA SUGLI ATTI FONDAMENTALI INDICATI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DA LEGGI STATALI E REGIONALI; RECEPISCE LE DELIBERE, LE ORDINANZE E LE NORME DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA, PROVVEDENDO A FORMULARE GLI INDIRIZZI FONDAMENTALI.

02. FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINERA' LA CONVOCAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

03. IL REGOLAMENTO INTERNO, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DOVRA' IN OGNI CASO DISCIPLINARE:

- LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI;
- LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE E LA VERBALIZZAZIONE;
- LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;
- L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO.

04. IN PENDENZA DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, S'INTENDONO COSTITUITI TANTI GRUPPI QUANTI SONO LE LISTE RAPPRESENTATE IN CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL SUO SENO, PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSULTE PERMANENTI COMPOSTE CON CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. CON APPOSITO REGOLAMENTO, SONO STABILITE LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE DETTE COMMISSIONI.

03. COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI IN QUALSIASI MOMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI PER ESPERIRE INCHIESTE ED INDAGINI CONOSCITIVE.

04. TALI COMMISSIONI POSSONO ESSERE COSTITUITE CON L'APPLICAZIONE DELLE NORME DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, SE COMPATIBILI.

05. I LIMITI E LE PROCEDURE D'INDAGINE SONO DISCIPLINATI CON L'ATTO COSTITUTIVO.

06. LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PUO' ESSERE RICHIESTA DA UN TERZO

DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

07. IN OGNI CASO, LA PROPOSTA DOVRA' RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 12

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE, ESERCITA LE FUNZIONI CHE AD ESSA CONFERISCONO LE LEGGI, I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, IL PRESENTE STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE NE E' PRESIDENTE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

03. IN CASO DI MANCANZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, CHIAMATO A PRESIDERE LA GIUNTA COMUNALE E' L'ASSESSORE DELEGATO DAL SINDACO E, IN MANCANZA DI DELEGA, L'ASSESSORE ANZIANO.

04. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALLA POSIZIONE OCCUPATA NELLA LISTA VOLUTA DAI PRESENTATORI DELLA LISTA ALLEGATA AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER ESSERE ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI, POSSONO ESSERE ELETTI NUMERO DUE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. PRIMA DELLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI.

07. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI, ANCHE ECONOMICI, AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE.

08. SENZA DIRITTO AL VOTO, PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, CON DIRITTO AD INTERVENIRE SOLO PER GLI AFFARI DI CUI SONO RELATORI.

ART. 13

COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMUNALE HA UNA GENERALE COMPETENZA AMMINISTRATIVA, ESTESA AD OGNI ATTO CHE NON SIA DEVOLUTO DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRI NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO.

02. ESSA HA COMPETENZA RESIDUALE PER TUTTE LE QUESTIONI NON DEMANDATE AD ALTRI ORGANI; L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE SI CONFIGURA COME ESPRESSIONE E ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO, GENERALE O SETTORIALE, ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO, CHE SI ESTRINSECA IN ATTI PREPARATORI PREORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUALI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, PREDISPOSIZIONI DI PIANI E PROGRAMMI ECONOMICI E TERRITORIALI.

ART. 14

SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIPROVARE L'AZIONE

POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'INTERO ESECUTIVO, SOLTANTO OVE APPROVI, A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, UNA MOZIONE CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI E DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, NONCHE' LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE.

02. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE VOTATA PER APPELLO NOMINALE.

03. ESSA DEVE ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, DEBONO ESSERE INDICATI GLI OBIETTIVI SCELTI TRA QUELLI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E, IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE, EVIDENZIARNE LA PRIORITA'.

05. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, REGOLARMENTE PRESENTATI, LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE SARANNO FATTE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE, ATTESTATO DAL SEGRETARIO COMUNALE.

06. SOLO L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL VECCHIO ESECUTIVO E LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO.

ART. 15

DECADENZA, REVOCA E SOSTITUZIONE

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

02. SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO REVOCA I SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, PROVVEDENDO ALLA LORO SOSTITUZIONE NELLA STESSA SEDUTA.

ART. 16

ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 ; PRIMA DEL VOTO DOVRA' SVOLGERSI DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO; TALE DIBATTITO ASSUME VALORE DI CONDIZIONE DI LEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

02. NON SONO AMMESSE DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI SE NON SUCCESSIVAMENTE ALLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO O DAI CANDIDATI.

03. LA VOTAZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINO PALESE E DEVE RIGUARDARE LA LISTA NEL SUO COMPLESSO.

ART. 17

IL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.
02. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE E DELEGATE AL COMUNE.
03. NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, E' COMPETENTE A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
04. SPEDISCE GLI AVVISI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E LO PRESIEDE; CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA.
05. VEGLIA ALLA SPEDIZIONE DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DI ALTRO DEGLI ASSESSORI DA LUI DELEGATO.
06. PROPONE LE MATERIE DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.
07. ESEGUE TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E QUELLE DELLA GIUNTA, E FIRMA GLI ATTI RELATIVI AGLI INTERESSI DEL COMUNE.
08. PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.
09. ATTENDE ALLE OPERAZIONI CENSUARIE SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI; RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA E COPIE DI ALTRI ATTI CONSIMILI ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E NON RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AD ALTRI ORGANI.
10. RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO, E FA GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.
11. SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI ED ISTITUTI COMUNALI.
12. STIPULA I CONTRATTI LE CUI CLAUSOLE VENGONO PREVENTIVAMENTE PREFISSATE DALL'ORGANO DELIBERANTE.
13. COMPETE AL SINDACO, QUALE ORGANO INDIVIDUALE E PERMANENTE CHE SOVRINTENDE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL POTERE DI PREDISPORRE, IN RELAZIONE AD OBBIETTIVE ESIGENZE DI ORGANICO, CONCRETE E POSITIVE PROPOSTE DA PORRE AI VOTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA CARRIERA DEL PERSONALE COMUNALE.
14. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

ART. 18 DELEGHE

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE SUE FUNZIONI.

02. IN TAL CASO, SI HA UNA DELEGA GENERALE, CON LA FIGURA DELL'ASSESSORE DELEGATO; SOLO SE QUESTO NON VI SIA (O PERCHE' E' ASSENTE O PERCHE' IL SINDACO NON HA RILASCIATO DELEGA GENERALE) LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO SPETTA ALL'ASSESSORE ANZIANO E, IN MANCANZA DI

ASSESSORI, AL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO PUO' DELEGARE SINGOLE MATERIE E LA CURA E LA FIRMA DI SINGOLI ATTI AI VARI ASSESSORI.

ART. 19

DISTINTIVO DEL SINDACO

01. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LA STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 20

FUNZIONI COMUNALI

01. IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA LOCALE, IN QUANTO APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO, POSTULA CHE AL COMUNE SIA ATTRIBUITO IL MASSIMO DELLE FUNZIONI COMPATIBILE CON LA DIMENSIONE DELLO STESSO.

02. IL COMUNE DI SALENTO, ALLA LUCE DELL' ARTT. 118 DELLA COSTITUZIONE, INDIVIDUA TALI FUNZIONI SECONDO CRITERI TALI DA CONSENTIRE ALLO ENTE IL PERSEGUIMENTO PIU' COMPLETO POSSIBILE DEI COMUNI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'.

03. QUALE ORGANISMO AUTONOMO, ESPRESSIONE POLITICO-ISTITUZIONALE DELLA COLLETTIVITA' CHE ESSO RAPPRESENTA, NELL' AMBITO DI AUTONOMIA LOCALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, IL COMUNE INTERVIENE LIBERAMENTE ANCHE IN CAMPI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA

LEGGE, CON IL SOLO LIMITE DELLE FUNZIONI RISERVATE AD ALTRI LIVELLI DI GOVERNO.

ART. 21

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE DI SALENTO PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' SALENTINA.

02. IL COMUNE DI SALENTO PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE:

- IN ECONOMIA;
- IN ECONOMIA A TERZI;
- A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;
- A MEZZO DI ISTITUZIONE;
- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
- A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 22

COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE DI SALENTO SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGA AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E VENGO AFFIDATE DAL SINDACO - OVE ED IN QUANTO OCCORRA - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 23

CONFERENZA SUI SERVIZI

01. ANNUALMENTE L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL MESE DI MAGGIO, INDICE UNA CONFERENZA SUI SERVIZI LOCALI, DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RICONOSCIUTE; LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL' ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO: IDONEE SOLUZIONI PER IL LORO MIGLIORAMENTO.

02. IL DIFENSORE CIVICO, NELL' OCCASIONE, HA L' OBBLIGO DI SVOLGERE UNA PROPRIA RELAZIONE EVIDENZIANDO EVENTUALI DANNI, CARENZE, DISFUNZIONI DEI SERVIZI.

03. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI IN MERITO.

ART. 24

L' ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. PER L' ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL COMUNE PUO' PROVVEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UN' APPOSITA ISTITUZIONE; L' ISTITUZIONE E' L' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. IL DIRETTORE, CHE PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE, E' NOMINATO E' PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI GIUNTA.

03. IL PRESIDENTE, ELETTO NEL SUO SENO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL'

ARTT. 11 DEL D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 ; LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 25

IL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE, CON DELIBERA CONSILIARE DI COSTITUZIONE DELL' ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI:

- CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE;
- APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELLE ISTITUZIONI;
- APPROVA UNO SCHEMA DI CONTABILITA';
- DOTA L'ISTITUZIONE DI UN PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI;
- APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALL'ELENCAZIONE DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SALVO QUANTO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA;
- ESERCITA LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORE DELEGATO AI SERVIZI SOCIALI;
- VERIFICA I RISULTATI DELLE GESTIONI;
- PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

ART. 26

LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.
02. L'AZIENDA SPECIALE E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE; ORGANI DELL'AZIENDA SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE; LA NOMINA E LA REVOCA DESLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 27

ALTRE FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE DI SALENTO NON ESCLUDE ALTRE FORME DI GESTIONE DI SERVIZI DA ESERCITARE NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 28

ATTIVITA' FINANZIARIA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:
 - A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
 - B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
 - C) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI.
02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.
03. HA IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.
04. ASSISTE, CON FUNZIONE CONSULTIVA, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE; EGLI SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:
 - COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

- ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE, COMPRESO LE ISTITUZIONI E QUALUNQUE FORMA DI GESTIONE DI SERVIZI DEL COMUNE SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA;

- ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. NELLA STESSA RELAZIONE, IL REVISORE DEI CONTI, ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

06. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL REVISORE DEI CONTI E' PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

08. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA IL COMPENSO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

ART. 29

PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA';

- MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI O GRUPPI SOCIALI ESTERNI ALLA FORMULAZIONE DELLE DECISIONI ED ALLA LORO REALIZZAZIONE (PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE);

- ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE CHE SI SVOLGE ALL'INTERNO DELLA STESSA P.A. , E CIOE' QUEI PROCESSI DECISORI (PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE);

- CON IL CONCORSO DI PIU' ORGANI OD ENTI AI PROCESSI DECISORI (PARTECIPAZIONE INTERORGANICA ED INTERSOGETTIVA).

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER FACILITARE IL LIBERO SVOLGIMENTO, IN FORME DEMOCRATICHE, DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE, METTE, EVENTUALMENTE, A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI, ED ORGANISMI A CARATTERE SOCIALE, CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE SEDI ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZIO IDONEO.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

04. IL COMUNE CONSIDERA CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLE PREDETTE ATTIVITA'.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI, IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI; L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA.

B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

06. GARANTISCE, ALTRESI', IN OGNI CIRCOSTANZA, LA LIBERTA', L'AUTONOMIA,

L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

ART. 30

ASSEMBLEE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

- PER LA COSTITUZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;
- PER DIBATTERE PROBLEMI;
- PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

ART. 31

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERANO DI CONSULTARE LE CATEGORIE, DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI.

ART. 32

FORMAZIONE DI GRUPPI O COMITATI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALENTO PROMUOVE, INCORAGGIA E FAVORISCE, ANCHE E SOPRATTUTTO NELLE FRAZIONI, LA FORMAZIONE DI GRUPPI O COMITATI ESPONENZIALI DI ORGANIZZAZIONI SOCIALI, POLITICHE, CULTURALI ED ECONOMICHE CHE, ANCHE ATTRAVERSO ORGANI ELETTIVI NEL LORO SENO, PROSPETTINO PROBLEMATICHE, DI INTERESSE COLLETTIVO O SETTORIALE, PROPONGANO SOLUZIONI ED INDICHINO INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DA SEGUIRE.

ART. 33

ISTANZE E PROPOSTE

01. TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE DI SALENTO POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA, RELATIVAMENTE A PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE E DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO, SE IMPOSSIBILITATI AD EMANARE CONCRETI PROVVEDIMENTI, CON APPOSITA DELIBERAZIONE PRENDERANNO ATTO DEL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE O PROPOSTE PRECISANDO LO STATO ED IL PROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO.

03. LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE ALMENO DA UN SESTO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE, CON FIRME AUTENTICATE CON LA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI.

ART. 34

REFERENDUM CONSULTIVO AZIONE REFERENDARIA

01. IL COMUNE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE, FAVORISCE L'ESPERIMENTO DEL REFERENDUM TESO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.
02. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI.
03. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM E' DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E QUANDO LO RICHIEDANO 500 ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI SALENTO; TUTTI I CITTADINI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI SALENTO, HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE, SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 35

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. TROVANO APPLICAZIONE LE NORME IN VIGORE PER IL REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI.
02. PRIMA DELL'INDIZIONE DEI REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE, CON APPOSITA DELIBERAZIONE, DISPORRA' I NECESSARI ADATTAMENTI DELLE NORME PER IL SUO CORRETTO SVOLGIMENTO.

ART. 36

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA SU DI ESSO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSE.
02. IL SINDACO, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE.
03. SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO, ENTRO LO STESSO TERMINE, HA FACOLTA' DI PROPORRE UGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 37

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTE.
02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA, COMUNQUE DETERMINATI, L'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
03. IL COMUNE GARANTISCE, MEDIANTE IL REGOLAMENTO, AI CITTADINI LA

INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO; IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI E', ALTRESI', ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

ART. 38

MODALITA' DI ACCESSO E LIMITI

01. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA NEI MODI E CON I LIMITI DI CUI ALLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 ; LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA.

02. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 E DEBONO ESSERE MOTIVATI.

03. TRASCORSI INUTILMENTE 30 GIORNI DALLA RICHIESTA, QUESTA S'INTENDE RIFIUTATA.

04. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL DIRITTO DI ACCESSO E' DATO RICORSO, NEL TERMINE DI 30 GIORNI, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

ART. 39

AZIONE POPOLARE

01. NELLE FORME PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, CIASCUN ELETTORE, PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 40

DIFENSORE CIVICO ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

01. IL COMUNE DI SALENTO SI RISERVA DI ISTITUIRE, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI BILANCIO, L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DEGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE AVERE COMPIUTO IL 350 ANNO DI ETA' E NON AVER SUPERATO IL 70 ANNO DI ETA'; IN OGNI CASO DEVE ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI SALENTO.

04. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

05. EGLI, PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO, GIURA, DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R.

10.01.57 , N. 03 .

ART. 41

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED E' NOMINATO DAL SINDACO.
02. DEVE ESSERE SCELTO FRA PERSONE MUNITE DI PECULIARE COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

ART. 42

COMPITI

01. IL DIFENSORE CIVICO HA IL POTERE DI SEGUIRE, A TUTELA DEI CITTADINI CHE NE HANNO INTERESSE E NE FACCIANO RICHIESTA, L'ADOZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI POSTI IN ESSERE DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN MODO CHE NE SIANO ASSICURATE LA TEMPESTIVITA' E LA REGOLARITA'.
02. SE, PER IL MEDESIMO OGGETTO, SIA STATO GIA' PRESENTATO RICORSO GIURISDIZIONALE O AMMINISTRATIVO, NON E' PROPONIBILE IL RICORSO AL DIFENSORE CIVICO.
03. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI PRATICA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.
04. COMUNICA ALL'AMMINISTRAZIONE L'AVVENUTA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, CHE PUO' ESSERE ANCHE FATTA ORALMENTE, IL RELATIVO OGGETTO E FISSA IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELL'AFFARE.
05. QUALORA LO SVOLGIMENTO DELLA SUA FUNZIONE DOVESSE ESSERE OSTACOLATA, CON ATTI ED OMISSIONI, DAI PREPOSTI AGLI UFFICI, IL DIFENSORE CIVICO PUO' PROPORRE AI COMPONENTI ORGANI LA PROMOZIONE DELLA AZIONE DISCIPLINARE.
06. SE IL FATTO DOVESSE COSTITUIRE REATO, IL DIFENSORE CIVICO, CHE NE VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, HA L'OBBLIGO DI DENUNCIARLO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 43

INDENNITA' E SEDE

01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA IL COMPENSO PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.
02. IL COMUNE STRUTTURA, A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, UN UFFICIO CON TUTTI I MEZZI NECESSARI E COLLOCA UN APPLICATO-DATTILOGRAFO ED EVENTUALMENTE UN COMMESSE, QUALE ORGANICO MINIMO, ELEVABILE IN RELAZIONE AI CARICHI DI LAVORO.

ART. 44

INCOMPATIBILITA'

01. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO:
 - I DEPUTATI, I SENATORI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI;
 - I COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DELLE SUE SEZIONI;
 - GLI AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

02. LA SCADENZA DEL DIFENSORE CIVICO PER IL SOPRAVVENIRE DI UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 45

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO DI RAGGUAGLIARE TRIMESTRALMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

02. E' ESCLUSA LA FACOLTA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI RICHIEDERNE L'INTERVENTO.

ART. 46

DURATA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RINNOVABILE PER UNA SOLA VOLTA.

02. QUALORA PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO 45 GIORNI DALLA PRESA D'ATTO E' NECESSARIO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO.

03. SINO A TALE ELEZIONE ED ACCETTAZIONE E SCAMBIO DELLE CONSEGNE E DEI POTERI, IL DIFENSORE CIVICO DIMESSO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO CONFERMANDO TUTTI I POTERI.

ART. 47

REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' REVOCABILE CON DELIBERA CONSILIARE, ADEGUATAMENTE MOTIVATA, ED IN OGNI CASO APPROVATA DAI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 48

PATRIMONIO DEL COMUNE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TIENE AL CORRENTE UN ESATTO INVENTARIO DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' UN ELENCO, DIVISO PER CATEGORIE, SECONDO LA NATURA DEI BENI AI QUALI SI RIFERISCONO, DI TUTTI I TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO ED ALLA SUA AMMINISTRAZIONE.

02. L'INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E' COSTITUITO DA UNO STATO DESCRITTIVO DEI MEDESIMI, QUELLO DEI BENI PATRIMONIALI DA APPOSITO REGISTRO DI CONSISTENZA.

03. GLI INVENTARI SONO FIRMATI DAL SEGRETARIO E DAL RAGIONIERE, E SONO VIDIMATI DAL SINDACO.

04. ESSI SONO RIVEDUTI DI REGOLA OGNI 10 ANNI: IL SINDACO PUO' SEMPRE DISPORNE LA REVISIONE; DALL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SEGRETARIO DEL COMUNE ED IL RAGIONIERE.

ART. 49

UFFICIO E PERSONALE REGOLAMENTO ORGANICO

01. IL COMUNE SI DOTA DI UN PROPRIO REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, IDONEO A GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ATTUATI DALL'ENTE.
02. IL REGOLAMENTO DEVE TENER PRESENTE, E PRIVILEGIARE, L'AUTONOMA, LA FUNZIONALITA', L'ECONOMICITA' DI GESTIONE, L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. ESSO DOVRA' PREVEDERE ANCHE LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE, GLI ISTRUTTORI DIRETTIVI, I DIPENDENTI TUTTI DEL COMUNE DI SALENTO.

ART. 50

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. IL COMUNE DISCIPLINA, CON APPOSITI REGOLAMENTI, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 51

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

01. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLE FUNZIONI ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.
02. TROVA APPLICAZIONE LA DINAMICA DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL COMPARTO ENTI LOCALI.

ART. 52

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO ORGANICO.
02. IL REGOLAMENTO ORGANICO:
 - RECEPISCE SEMPRE LE NORME CONTRATTUALI DEL COMPARTO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI;
 - REGOLA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE DI UFFICIO E LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO.

ART. 53

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA, NEL COMUNE, UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, O DA UN SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 54

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO DELLO STATO, COMANDATO DAL MEDESIMO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO IL COMUNE.

02. LO STATO GIURIDICO, LA CARRIERA ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 55

COMPITI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO ED HA I SEGUENTI COMPITI:

- SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

- E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, FERMA RESTANDO LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'

ARTT. 07 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;

- PROVVEDE AGLI ATTI ESECUTIVI DELLE DELIBERAZIONI;

- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE VERBALIZZA LE SEDUTE;

- E' MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

- ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA;

- E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

02. INOLTRE, SONO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMUNALE COMPITI, A RILEVANZA ESTERNA, QUALI:

- LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA PER LA TRATTATIVA PRIVATA, LICITAZIONE PRIVATA ED ASTA PUBBLICA;

- LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE A

TEMPO DETERMINATO E PER LE SOSTITUZIONI, LE ASSUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 28.02.1987 , N. 56 ;

- QUANT'ALTRO PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 56

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO, IN LUOGO ACCESSIBILE AL PUBBLICO, PER LA PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE AVVENIRE IN MODO CHE GLI ATTI POSSANO LEGGERSI PER INTERO E FACILMENTE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

ART. 57

FORME DI PARTECIPAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA CONVENZIONI

01. AL FINE DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE DI SALENTO FAVORIRA' LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 58

CONSORZI

01. IL COMUNE DI SALENTO PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA CONSORZI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. LO STATUTO DEI CONSORZI DISCIPLINA LA LORO ORGANIZZAZIONE, LE FINALITA' DELLA LORO COSTITUZIONE E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

03. LA CONVENZIONE REGOLA I RAPPORTI FRA GLI ENTI CONSORZIATI, PREVEDENDO LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

ART. 59

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE SI FA PARTE ATTIVA PER RAGGIUNGERE ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, DI PROVINCE, DI REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O, COMUNQUE, DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

ART. 60

DISPOSIZIONI FINALI

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VISORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

ART. 61

MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA NELLE SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE, PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. NELLA STESSA SEDUTA PUO' AVER LUOGO UNA SOLA VOTAZIONE.

ART. 62

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 06 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO 03 MESI DALLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 10 .

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRA' ESSERE DELIBERATO NEI TERMINI INDICATI DALLA LEGGE PER LA DISCIPLINA ORGANICA DELL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI.